



Sent. n. 275/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Massimo Balestieri	Consigliere
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 73406, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:

- CINS - Associazione per la Cooperazione Italiana Nord-Sud (93097110725) con sede legale in Roma, via dei Colossi n. 53 nella persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Goffredi, via Ovidio n. 20 - 00193 Roma;
- PROVENZANI Antonio Domenico (PRVNND49B22E212C), nato a Grotteria (RC) il 22.02.1949 e residente in Roma alla via Appiano n. 40 nella qualità di legale

rappresentante della CINS dal 30/12/1998 al 07/12/2007, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Goffredo in Roma, via Ovidio n. 20;

- STATUTI IACOUCCI Filippo (STTFPP54E24H501V), nato a Roma il 24/05/1954 e residente in Malecon Cisneros 1536 - Miraflores (Perù), nella qualità di legale rappresentante della CINS dal 08/12/2007 al 22/10/2008, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Scorsone e Zuardi Scorsone in Roma, Via Alberico II n. 10;
- BORGIA Rocco (BRGRCC44R23F105A), nato a Melicuccà (RG) il 23.10.1944 e residente in Roma alla via Catone n. 21, nella qualità di legale rappresentante della CINS dal 22/10/2008 al 10/07/2009, quale liquidatore elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Goffredo in Roma, via Ovidio n. 20;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 23 gennaio 2024, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Maria Teresa D'Urso e gli avv.ti Luca Goffredo e Francesco Scorsone.

Premesso in fatto

1. Con atto di citazione del 26 novembre 2013 la Procura erariale ha convenuto le ora ricordate parti, per sentirli condannare al pagamento in favore dell'erario della somma di euro 456.172,52, a seguito di presunte irregolarità nella percezione di contributi pubblici erogati relativamente ad un progetto di intervento nel settore agro-pastorale nel Sudan meridionale.

1.1. Con ordinanza n. 27/2015 di questa Sezione è stata ordinata la sospensione del giudizio nel merito della causa onerando la Procura di *"acquisire la sentenza di primo grado relativa al procedimento penale RGNR 61296/10"*, pendente dinanzi al Tribunale di Roma sulle questioni oggetto del giudizio in esame.

2. Con ricorso per la fissazione d'udienza in prosecuzione del 12 settembre 2023, la Procura erariale ha chiesto la fissazione dell'odierna udienza, per l'accertamento dell'intervenuta estinzione del giudizio, ponendo le spese del medesimo a carico delle parti che le hanno sostenute, considerato che risulta decorso il termine per la riassunzione previsto dall'art. 107, comma 1, c.g.c., essendo stato lo stesso sospeso con la predetta ordinanza n. 27/2015 di questa Sezione per

l'acquisizione della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma relativa al procedimento penale RGNR 61296/10, che risulta - con dispositivo di assoluzione "perché i fatti non sussistono" (art. 530, comma 2, c.p.p.) - essere stata deposita con nota n. 1149 in data 18.02.2017, divenuta irrevocabile il 13.06.2017 e acquisita agli atti del presente Giudizio in data 14 luglio 2017.

2.1. Le parti convenute si sono costituite in giudizio con il deposito di memorie, nelle quali prendono atto ed aderiscono alla richiesta formulata dalla Procura erariale.

3. All'udienza del 23 gennaio 2024, le parti presenti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in diritto

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'istanza di estinzione del giudizio formulata dalla Procura regionale ai sensi dell'art. 111 del c.g.c., che - tenuto conto dell'avvenuta acquisizione in atti in data 14 luglio 2017 della predetta sentenza n. 1149/17 del 26.01.2017 della IX Sezione Penale del Tribunale di Roma - deve essere accolta essendosi integrata la fattispecie di cui al comma 1

dell'anzidetta norma per cui «[...] il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge [...]», ovvero in base a quanto stabilito dall'art. 107, comma 1, c.g.c., in forza del quale «se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, [le parti devono chiedere al giudice la fissazione d'udienza in prosecuzione] entro il termine perentorio di tre mesi [...] dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia [...]».

2. Alla luce delle considerazioni che precedono e della concorde richiesta delle parti fatta nel corso dell'udienza di discussione, va dichiarata l'estinzione del giudizio.

3. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe

DICHIARA

l'estinzione del giudizio. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2024.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 3 giugno 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente